
Proposta di deliberazione n. 19 del 27.11.2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI TARI 2020 DEI COMUNI APPARTENENTI AL COSRAB ELABORATI AI SENSI DEL METODO MTR DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la proposta del C.D.A. n.42 del 20/11/2020, ad oggetto “**Approvazione e validazione dei piani economici finanziari TARI 2020 dei comuni appartenenti al CO.S.R.A.B. elaborati ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019**” il cui testo qui di seguito si trascrive:

“ Considerato:

- che l’Ente - istituito ai sensi della L.R. 24.10.2002, n. 24 e s.m.i. - è un Consorzio obbligatorio ex art. 31 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, come da relativa convenzione istitutiva e relativo Statuto;
- che il suo scopo istituzionale concerne l’esercizio, in nome e per conto degli Enti Locali consorziati, delle funzioni di governo, di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali;
- che con deliberazione di Assemblea Consortile n.15 del 28/09/2018 è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio di bacino di Area Vasta denominato Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese siglabile CO.S.R.A.B., ai sensi della Legge Regionale 1/2018;
- che il Consorzio nell’esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all’avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e all’articolo 6 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1, effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

Visto l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

Considerato che l’articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

Rilevato che l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f);

- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;

Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l’approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l’anno 2020, indicando in particolare:

- all’art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;

- all’art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della TARI 2020 (costi operativi, costi d’uso del capitale e conguagli relativi agli anni 2018 e 2019);

- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare fondamento in fonti contabili obbligatorie e sono soggetti ad un limite massimo di incremento annuale (art. 4);

- che il CO.S.R.A.B. deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dai gestori (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l’avvio della procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8);

- che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni del CO.S.R.A.B. ed entro il termine di legge, l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;

- che sono previste nell’Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018- 2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:

- delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi,

- del limite all’aumento tariffario annuale,

- della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili,

- dei costi d’uso del capitale,

- delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019;

Considerato che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2020:

- l’art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all’Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente (COSRAB) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

- per consentire l’approvazione dei PEF e della relativa articolazione della TARI nelle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge, i Comuni hanno bisogno di un congruo lasso di tempo e che quindi “l’adozione delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente” deve avvenire con tempi che consentano di rispettare la scadenza di legge;

Vista la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Vista la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l’altro:

- specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del PEF 2020;

- specificato che per “ambito tariffario”, ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all’anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all’intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;

- indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel PEF;

- elencato in dettaglio la documentazione che l’IL COSRAB deve trasmettere ad ARERA ai fini dell’approvazione (art. 2);

Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF che in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 102/2020/R/RIF, ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, con la menzionata deliberazione 158/2020/R/RIF sono stati introdotti, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili dalle attività soggette a provvedimenti di sospensione) e specifiche forme facoltative di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;

Vista la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, che confermando l'impostazione regolatoria fino a quel momento adottata quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, ha tra l'altro:

- introdotto alcuni elementi di flessibilità nel MTR, anche per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
- previsto modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;

Considerato che il COSRAB ha comunicato al gestore e ai comuni l'avvio del percorso di definizione dei PEF TARI 2020 secondo le modalità stabilite dalla Delibera ARERA n. 443/2019 con nota prot. n.2734 del 13/12/2019 richiedendo, per la parte di competenza dei comuni e gestore, i dati contabili necessari;

Dato atto che il perdurare dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ha notevolmente inciso negli assetti organizzativi dei gestori del servizio rifiuti e nelle tempistiche di redazione del Piano Economico Finanziario 2020;

Considerato che il gestore del servizio, a seguito di sollecitazioni da parte del Consorzio per la trasmissione dei dati necessari alla redazione dei piani finanziari MTR, con nota acquisita con prot. n.1447 del 24/06/2020 ha ritenuto opportuno comunicare al Consorzio la possibilità che i comuni si avvalessero dell'opzione di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 18/2020 convertito in legge con L. 27/2020 approvando per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 con eventuale conguaglio ripartito nei tre anni successivi;

Considerato che la gestione dei rifiuti nei 74 Comuni appartenenti al COSRAB, è effettuata mediante affidamento in house alla ditta S.E.A.B. S.p.A.;

Dato atto che la documentazione, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell'art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 57/2020/R/rif e n. 238/2020/R/RIF è costituita:

1. dal PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 e dalla deliberazione n. 238/2020/R/RIF;
2. dalla relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
3. dalla dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
4. dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Considerato quanto riportato nella relazione di cui in Allegato n. 2 con riferimento alla applicazione del metodo MTR di cui alla Delibera ARERA 443/2019;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 viene previsto per ogni ambito tariffario comunale come di seguito indicato.:

- il coefficiente di recupero di produttività (X_a),

- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

Le scelte dei coefficienti (QLa), (PGa) vengono visualizzati dal nuovo MTR con la logica del posizionamento nei 4 quadranti:

Nel caso in esame dei Comuni Cosrab il Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è pari a 2,6% così determinato:

rpia = 1,7% (tasso di inflazione programmata prevista dal metodo)

Xa = 0,1% (coefficiente di recupero di produttività, ipotizzato al valore massimo tra 0,1% e 0,5%)

QLa = 1% - sono previsti miglioramenti della qualità delle prestazioni in riferimento al piano d'ambito provinciale 2019-2025 approvato dall'Assemblea Consortile il 04/10/2019

PGa = 0% - non è prevista la modifica del perimetro gestionale

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4.5 e 4.6 dell'Allegato A della Delibera ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Come specificato nella relazione di accompagnamento Appendice 2 e come richiesto dal gestore S.E.A.B. S.p.A., in presenza di accertata situazione di squilibrio economico e finanziario dello stesso gestore, attualmente in amministrazione controllata, si ritiene necessario il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4.3, relativamente per i quattro comuni che applicano la TARIP: Biella, Cossato, Vigliano Biellese e Gaglianico.

Per i comuni di cui sopra si ritiene di applicare una crescita annuale delle entrate tariffarie rispetto al PEF del 2019 nella misura quantificata nell'allegata Appendice 2 del MTR.

Dato atto che il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dall'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 è stato calcolato prendendo come riferimento PEF TARI-TARIP 2019 riclassificato ai sensi della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente che dal totale dei costi del PEF siano sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (quali ad esempio riduzioni, agevolazioni, ecc.)

Specificato che le entrate tariffarie determinate con il MTR sono valori massimi (art. 4 comma 5 della deliberazione 443/2019) *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori"*, ARERA stabilisce le tariffe e i prezzi massimi unitari dei servizi, al netto delle imposte.

Rilevato che diversi Comuni hanno esercitato per l'annualità 2020 l'opzione di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 18/2020 convertito in legge con L. 27/2020 che testualmente recita:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

DELIBERA

- 1) Di confermare e approvare le suesposte premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare e, conseguentemente, validare i PEF MTR per l'anno 2020 di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 per i Comuni appartenente al CO.S.R.A.B. definendo per ciascun comune l'ambito tariffario di riferimento e per i comuni che applicano la TARIP, come specificato in premessa, approvare il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate;
- 3) Di dare atto che il PEF è corredato della seguente documentazione:
 - relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
 - dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- 4) Di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile, alla prima seduta utile, il presente provvedimento;
- 5) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario del Consorzio;”

PROPONE ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n... del 26/11/2020.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/00, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile:

FAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dr. Roccangelo LABARILE)

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Vista la proposta.....

Ciclo integrato RU	Input dati	Ambito tariffario/Comune di Biella		
		Costi del Comune/i	TOT PEF	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	1.131.367,57		1.131.368
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	644.308,10		644.308
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	849.612,51		849.613
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	1.526.307,70		1.526.308
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TV}	G			-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	28.840,67		28.841
Fattore di Sharing - b	E	0,84		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	24.226,16		24.226
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G	376.571,85		376.572
Fattore di Sharing - b(1+u)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+u)AR _{CONAI}	E	316.320,35		316.320
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	G	122.091,71		122.092
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,35	1,00	
Rateizzazione r	E	1,00	1,00	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	E	42.732,10		42.732
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-
ΣTV_{totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile}	C	3.768.317,26		3.768.317
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	998.439,76		998.440
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	587.366,48		587.366
Costi generali di gestione - CGG	G	1.709.160,41		1.709.160
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	910.234,45		910.234
Altri costi - COal	G	345.187,75	123.043	468.231
Costi comuni - CC	C	3.551.949,09	123.043	3.674.992
Ammortamenti - Amm	G	132.728,82		132.729
Accantonamenti - Acc	G	75.414,22		75.414
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-
- di cui per crediti	G			-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	75.414,22		75.414
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	6.798,99		6.799
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ic}	G			-
Costi d'uso del capitale - CK	C	214.942,03		214.942
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TV}	G			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{TV}	G	4.765.330,87		4.765.331
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,35		
Rateizzazione r	E	3,00		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TV} /r	E	555.955,27		555.955
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G			-
ΣTF_{totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse}	C	5.321.286,15	123.043	5.444.329
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-
ΣT_{totale} = ΣTV_{totale} + ΣTF_{totale}	C	9.089.603,41	123.043	9.212.646
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			-
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo		57.988	57.988
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter. 1 del MTR - COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo			
ΣTV_{totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)}	C	3.768.317,26	57.988	3.826.305
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo			
ΣTF_{totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)}	C	5.321.286,15	123.043	5.444.329
ΣT_{totale} = ΣTV_{totale} + ΣTF_{totale} (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})	C	9.089.603,41	181.031	9.270.634
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter. 2 del MTR - RCND_{TV}				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter. 2 del MTR - RCND _{TV}	facoltativo			
ΣT_{totale} = ΣTV_{totale} + ΣTF_{totale} al netto della componente di rinvio RCND_{TV}	C			9.270.634
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			74,9%
q ₂₌₂	G			20.693.640
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			38,53
fabbisogno standard C _{cent} /kg	E			32,06
costo medio settore C _{cent} /kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁	E	-0,25		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂	E	-0,3		
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃	E	-0,1		
Totale y	C	-0,65	0	0
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,35	1	1
Verifica del limite di crescita				
pl ₂	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X ₂	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL ₂	E			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₂	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀	facoltativo			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			2,8%
(1+p)	C			1,028
ΣT₂	C			9.270.634
ΣTV ₂	E		5.245.743,11	
ΣTF ₂	E		3.511.295,11	
ΣT ₂	C		8.757.038	
ΣT ₂ /ΣT ₁	C		1,0586	
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			8.984.721
delta (ΣT₂-ΣTmax)	C			285.913
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TV ₂	E			4.196.594
riclassifica TF ₂	E			4.788.127
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			-

Legend
 compilator
 non comp
 celle contener
 celle contenenti